



TRIBUNALE DI MASSA

 ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI MASSA CARRARA

### **Protocollo udienze civili**

Il presente Protocollo viene redatto allo scopo di agevolare il lavoro dei Magistrati e degli Avvocati nello svolgimento del processo civile e dei procedimenti ad esso connessi, nel rispetto dei ruoli e delle parti e tenuto conto dell'organico effettivo dei Magistrati e dei cancellieri del Tribunale di Massa.

Tutto il procedimento sarà improntato altresì al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

#### **Articolo 1 – Fase introduttiva**

Nell'introdurre le cause civili, gli Avvocati adotteranno tendenzialmente il rito del Procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies C.p.c.

Laddove la causa sia introdotta con rito ordinario, ove all'udienza indicata in citazione siano già fissate un numero di udienze tali da non consentirne il regolare svolgimento, il giudice disporrà il rinvio d'ufficio ad un'udienza più prossima a quella indicata in citazione, anche in deroga al termine dei 45 giorni di cui all'art. 171 bis C.p.c.

Sarà rimessa alla valutazione dei procuratori la possibilità di deferire la presenza personale delle parti a successiva udienza al fine di consentire una più celere trattazione della cause fissate.

Gli atti verranno redatti in maniera chiara, con indicazione nel corpo dell'atto dei singoli documenti che vengono prodotti elencati numericamente.

I documenti verranno elencati, numerati e denominati anche in calce all'atto e verranno depositati numerati e denominati singolarmente nel fascicolo telematico.

I capitoli di prova verranno indicati in calce all'atto e contenuti numericamente ed i difensori eviteranno che l'indicazione dei capitoli di prova faccia generico riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi con mera premessa della formula “vero che”.

Per ogni capitolo o gruppo di capitoli verranno indicati i nominativi dei testi.

Le parti costituite potranno richiedere termine per depositare memoria integrativa e

successiva memoria di replica se l'esigenza sorge dalle difese della controparte.

## **Articolo 2 – Fissazione dell'udienza**

In ciascuna udienza verrà fissato un numero di cause adeguato, in modo tale da consentire la trattazione effettiva e decorosa per ciascuna di esse.

Per ciascuna causa o gruppo di cause sarà fissata una fascia oraria di trattazione.

Le fasce orarie iniziali dell'udienza – indicativamente dalle ore 9,00 alle ore 10,30 – saranno riservate alla trattazione delle cause per le quali sono previsti adempimenti di minor durata; la fascia oraria successiva sarà riservata agli adempimenti di maggior durata (ad es., prove testimoniali e interrogatorio formale).

Il giorno dell'udienza sarà affisso alla porta del locale in cui questa si tiene, a cura della cancelleria, l'elenco delle cause che, all'interno della medesima fascia di trattazione ed in assenza di un orario specifico, verranno chiamate in ordine di elenco.

La cancelleria comunicherà quanto prima all'Ordine degli Avvocati, che avrà cura di divulgarlo agli iscritti, il ruolo d'udienza.

Il Magistrato nel rinviare la causa fisserà anche l'orario dell'udienza di rinvio.

## **Articolo 3 – Svolgimento dell'udienza**

Ciascuna causa verrà trattata alla sola presenza dei difensori e delle parti interessate nonché dei CTP nel caso in cui sia prevista la comparizione del CTU.

All'udienza potranno partecipare anche i praticanti avvocati facenti parte dello studio degli avvocati delle parti.

L'Avvocato potrà farsi sostituire, anche con delega orale, da un collega adeguatamente informato sui fatti di causa.

Sia il Magistrato che l'Avvocato porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per la trattazione della causa, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti per il protrarsi delle cause precedenti o fatti imprevisti.

Ove, nel corso dell'udienza si verifichi per fatti imprevedibili un significativo slittamento dell'orario, il Giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati, alle parti ed ai testimoni in attesa, procurando di fissare un nuovo orario differito preferibilmente nella stessa giornata o nella giornata più prossima compatibilmente con

le esigenze dell'ufficio e dei difensori.

#### **Articolo 4 – Rinvio dell'udienza**

Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza per impedimento del Giudice, ne sarà dato tempestivo avviso da parte della cancelleria.

I difensori delle parti, qualora si renda necessario e/o opportuno il rinvio semplice dell'udienza anche per la pendenza di eventuali trattative tra le parti, avvanzeranno anticipatamente richiesta congiunta di rinvio con deposito sulla cancelleria telematica in modo che il Giudice possa disporlo con provvedimento fuori udienza.

Qualora il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prove, per avvenuta comunicazione della parte o dei testi di non potervi partecipare, avvertirà tempestivamente il collega ed il Giudice.

#### **Articolo 5 – Comparizione personale delle parti**

Il Giudice disporrà la comparizione personale delle parti ogni qual volta ritenga possibile proporre la conciliazione della lite, anche su richiesta congiunta dei difensori.

#### **Articolo 6 - Mediazione**

Il Giudice potrà in ogni momento invitare le parti al tentativo di mediazione, avuto riguardo alla natura della causa ed allo stato della controversia, ed i difensori si adopereranno con correttezza e buona fede perché si possa giungere ad un accordo soddisfacente per i propri assistiti

#### **Articolo 7 – Discussione e Decisione**

Su istanza congiunta delle parti, le stesse potranno essere autorizzate al deposito di memorie conclusive prima dell'udienza di discussione ed in tempo utile perché il Magistrato possa esaminarle.

#### **Articolo 8 – Sinteticità degli atti**

Gli atti del procedimento, sia da parte dei difensori che dei Magistrati, verranno redatti in maniera chiara e sintetica in modo che, pur nell'ampio rispetto del diritto di difesa e

del corretto dispiegamento delle argomentazioni logiche e giuridiche, vengano limitati ad un numero contenuto di pagine.

\*\*\*

### **Dei procedimenti in materia di famiglia**

#### **Art. 9 – Procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle unioni civili.**

Nel caso di domanda congiunta di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile, di regolamentazione della responsabilità genitoriale nonché di modifica delle relative condizioni, i coniugi tendenzialmente richiederanno di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: con tali note, i coniugi confermeranno la loro volontà di non volersi riconciliare e richiameranno semplicemente il contenuto del ricorso depositato (oppure dichiareranno di rinunciare alla comparizione personale delle parti).

Il Giudice potrà comunque disporre la comparizione personale delle parti, quando lo ritenga necessario ed utile anche nell'interesse dei figli o su richiesta delle parti.

#### **Art. 10 – Procedimenti contenziosi in materia di famiglia**

Nel caso di procedimenti contenziosi, il Giudice, dopo aver sentito le parti personalmente anche in più udienze ove da lui ritenuto utile, riserva la decisione sui provvedimenti necessari ed urgenti entro 15 giorni dall'ultima udienza.

Con la medesima ordinanza, dispone in merito alle istanze istruttorie o fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa concedendo alle parti, se anticipatamente richiesto, termine per il deposito di memorie conclusive.

Laddove vengano allegare situazioni di violenza domestica, i difensori avranno cura di evidenziarlo nell'intitolazione del Ricorso.

Con il ricorso introduttivo e/o la comparsa di costituzione verranno depositati anche eventuali atti penali e provvedimenti, atti e provvedimenti amministrativi o del Tribunale dei minorenni, ove possibile in relazione allo stato dei procedimenti in corso.

**Art. 11 – Provvedimenti indifferibili**

Per la richiesta di provvedimenti indifferibili verrà depositata istanza separata.

\*\*\*

**Appello sentenze Giudice di Pace**

**Art. 12** – Unitamente all'appello proposto avverso le sentenze del Giudice di Pace, il difensore dell'appellante avrà cura di depositare anche copia dei verbali del precedente grado di giudizio.

\*\*\*

**Opposizione decreto ingiuntivo**

**Art. 13** – Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, verrà depositata anche separata istanza per la sospensione della provvisoria esecutività ove ne venga fatta richiesta.

Massa,

Il Presidente del Tribunale di Massa  
(Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Massa Carrara  
(Avv. Giovanna Barsotti)